



Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell'accordo tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le presenti disposizioni regolano le modalità per lo svolgimento delle attività conseguenti al recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008¹ (di seguito Accordo), come disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 maggio 2026. Sono in particolare oggetto delle presenti disposizioni i seguenti percorsi formativi:

- Corso per Lavoratori, Preposti e Dirigenti (par. 2, Parte II dell'Accordo);
- Corso per Datore di Lavoro (par. 3, parte II dell'Accordo);
- Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 4, parte II dell'Accordo);
- Corso per Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 5, parte II dell'Accordo);
- Corso per i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 6, parte II dell'Accordo);
- Corso per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (par. 7, parte II dell'Accordo);
- Corsi per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo).

La pubblicazione delle presenti disposizioni si rende necessaria nelle more della definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori di cui al punto 1, parte I dell'Accordo e dal successivo art. 6 del Decreto Legge n. 159/2025, al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dato atto del superamento della previgente disciplina adottata con deliberazione di Giunta Regionale del 14 maggio 2021 n. 416 *“Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione e modifica delle modalità regionali per l'accreditamento dei soggetti erogatori di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*¹, si è quindi ritenuto opportuno identificare modalità di confluenza degli esiti già conseguiti e modalità di presentazione di nuove istanze.

1) Destinatari

Sono destinatari delle presenti disposizioni **i soggetti formatori come descritti al punto 1.2 parte I dell'Accordo ovvero soggetti formatori “accreditati” in conformità al modello di**

¹ La DGR n. 169/2026 di recepimento dell'Accordo ha disposto che venga confermata la sola disciplina prevista per le modalità di svolgimento delle attività formative previste dall'allegato XXI del decreto legislativo n. 81/2008.

accreditamento definito in ogni Regione ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008,
ovvero gli organismi formativi accreditati in Regione Liguria ai sensi del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 "Formazione per tutto l'arco della vita".

Non sono soggetti alle presenti disposizioni:

a) i Datori di Lavoro che, come previsto dall'Accordo, parte II, punto 2, organizzano direttamente i corsi di formazione ex art. 37, c. 2 del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.

b) i soggetti formatori di cui alla parte I dell'Accordo, punto 1.1 (Soggetti Formatori "Istituzionali") e punto 1.3 (Altri Soggetti) – diversi quindi dai soggetti formatori "accreditati" di cui al punto 1.2 – in quanto titolati ad erogare la formazione in nome e per conto proprio, anche avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione come previsto al punto 1.3.

2) Modalità di confluenza degli esiti già conseguiti ai sensi della DGR n. 416/2021

a) I soggetti formatori accreditati che, a seguito presentazione di idonea istanza, abbiano ottenuto alla data di sottoscrizione del presente provvedimento l'inserimento all'interno dell'elenco dei soggetti idonei per lo svolgimento di attività formative ai sensi degli artt. 32 e 34 del d.Lgs. n. 81/2008, come previsto dal par. 1 dell'allegato B alla DGR n. 416/2021, avendo già fornito evidenza dell'esperienza maturata in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, vengono ritenuti idonei allo svolgimento dei percorsi formativi previsti dall'Accordo ad eccezione dei corsi previsti per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo);

b) I soggetti formatori accreditati che, a seguito presentazione di idonea istanza, abbiano ottenuto alla data di sottoscrizione del presente provvedimento il riconoscimento da parte di ALFA per lo svolgimento di attività formative ai sensi dell'art. 73 del d.Lgs. n. 81/2008, come previsto dal par. 2 dell'allegato B alla DGR n. 416/2021, avendo già fornito evidenza dell'esperienza maturata in materia, della disponibilità di attrezzature e di idonee aree per lo svolgimento delle attività pratiche, anche avvalendosi di accordi con soggetti esterni alla propria organizzazione, ed avvalendosi altresì di docenti con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi, vengono ritenuti idonei allo svolgimento dei percorsi formativi previsti dall'Accordo per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo).

I soggetti idonei sub a) e sub b) sono indicati all'interno degli allegati A1 e A2 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento i soggetti idonei sub a) e sub b) dovranno perfezionare l'inserimento in elenco, pena la loro cancellazione, attraverso l'invio di idonea modulistica che verrà resa disponibile sul sito di ALFA, sezione Accreditamento Sicurezza,

<https://www.alfaliguria.it/index.php/accreditamento/39-accreditamento-sicurezza>

3) Modalità di presentazione di nuove istanze di inserimento in elenco soggetti idonei

I soggetti formatori accreditati in Regione Liguria ai sensi del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 "Formazione per tutto l'arco della vita", non ricompresi negli elenchi di cui agli allegati A1 e A2 al presente provvedimento, possono

presentare istanza presso ALFA (Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento), secondo le seguenti modalità:

a1) per i soggetti che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, opportunamente documentata, è possibile richiedere l'inserimento negli elenchi di cui al paragrafo 2, sub a), per lo svolgimento dei percorsi formativi previsti dall'Accordo ad eccezione dei corsi previsti per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo);

a2) per i soggetti che non abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, dato atto che l'Accordo prevede che sia sufficiente il solo requisito dell'accreditamento regionale, è possibile richiedere l'inserimento in un elenco per lo svolgimento dei soli Corsi di Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti (par. 2, Parte II dell'Accordo);

b) per i soggetti che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, opportunamente documentata, è possibile richiedere l'inserimento negli elenchi di cui al paragrafo 2, sub b), per lo svolgimento dei percorsi formativi previsti dall'Accordo per l'abilitazione degli Operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (par. 8, parte II dell'Accordo), fornendo evidenza dell'esperienza maturata in materia, della disponibilità di attrezzature e di idonee aree per lo svolgimento delle attività pratiche, anche avvalendosi di accordi con soggetti esterni alla propria organizzazione, ed avvalendosi altresì di docenti con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

La modulistica necessaria per la presentazione delle istanze verrà resa disponibile sul sito di ALFA, sezione Accreditamento Sicurezza,
<https://www.alfaliguria.it/index.php/accreditamento/39-accreditamento-sicurezza>

La documentazione verrà istruita dal servizio Accreditamento e Terzo Settore di ALFA che provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a fornire riscontro a Regione Liguria, Servizio Ambiente Salute, Sicurezza Chimica e dei Lavoratori, che attraverso un provvedimento dedicato, autorizzerà l'inserimento dell'organismo nell'elenco dei soggetti idonei oggetto di istanza. Nel caso si evidenzino nel corso dell'istruttoria delle carenze, documentali o informative, ALFA può richiedere all'ente le necessarie integrazioni che devono essere fornite entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di valutazione positiva la comunicazione di chiusura del procedimento trasmessa all'organismo da parte di ALFA consente l'avvio delle attività nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento da parte di Regione Liguria. Gli elenchi aggiornati verranno resi disponibili all'interno del sito istituzionale di ALFA.

Nel caso in cui non sussistano i requisiti per l'inserimento negli elenchi, la comunicazione di chiusura del procedimento trasmessa dall'organismo da parte di ALFA dovrà dare evidenza dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda in applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documentazione a supporto. La comunicazione di cui al periodo precedente interrompe i termini per concludere il procedimento. In caso permangano i motivi ostativi Regione Liguria procede con la formale adozione del provvedimento di diniego con la conseguente comunicazione al soggetto interessato.

4) Disposizioni finali

Tutti i soggetti formatori accreditati inseriti negli elenchi predisposti ai sensi del presente provvedimento sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dall'Accordo, cui si rinvia per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente documento.

Si forniscono tuttavia le seguenti indicazioni di dettaglio:

a) Requisiti dei Docenti, Organizzazione e Modalità di Erogazione dei Corsi

Nel rinviare a quanto espressamente previsto dall'Accordo ed in particolare ai punti, 2-3-4-5, parte I, per il periodo di vigenza delle presenti disposizioni non viene posto in capo ai soggetti formatori obbligo di comunicazione dell'avvio/fine delle attività e di vidimazione dei relativi registri/verbali di verifica, fatta eccezione per le attività formative riconosciute di cui al successivo punto d).

b) Attestazioni

Le attestazioni rilasciate ai partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, devono contenere gli elementi minimi previsti al punto 6, parte I dell'Accordo.

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati di frequenza e la loro circolazione nel territorio regionale, i soggetti formatori inseriti negli elenchi istituiti ai sensi delle presenti disposizioni dovranno predisporre gli stessi affinché siano contenuti in essi gli elementi minimi di cui ai modelli, allegati B1 e B2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. L'allegato B3 contiene l'elencazione dei corsi da realizzare ai sensi dell'Accordo e le corrispondenti ore di formazione da realizzare. Il dato dovrà trovare corrispondenza all'interno degli allegati rilasciati.

c) Fascicolo del Corso

Per ogni corso di formazione e aggiornamento il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione della documentazione per almeno 10 anni, come previsto al punto 7, parte I dell'Accordo. Tale disposizione potrà essere oggetto di ulteriori indicazioni operative in funzione dell'approvazione di disposizioni attuative relative a quanto previsto dal DL 159/2025, convertito dalla legge n. 198 del 29 dicembre 2025, che all'art. 5 modifica l'art. 37 c. 14, del d.lgs. 81/2008 disponendo che *“le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto siano registrate nel fascicolo del lavoratore (...), nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino”* e/o di altre disposizioni di settore quali quelle previste dal medesimo DL 159/2025, art. 3, *“Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patenti a crediti”*.

La consegna degli attestati dovrà avvenire secondo procedure che consentano di individuare la data e la modalità adottata per la loro trasmissione ai lavoratori formati. Il soggetto formatore dovrà garantire il diritto di accesso ai dati personali previsti dall'art. 15, c. 1. del GDPR 2016/679 come ulteriormente precisato dal provvedimento del Garante della Privacy n° 571 del 11/09/2025.

d) Attività formative riconosciute ai sensi della DGR n. 416/2021

Per ciò che concerne la formazione e l'aggiornamento per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro ex art. 73 del D. Lgs. n. 81/2008, i progetti formativi e le relative edizioni già riconosciute da parte di ALFA ai sensi della DGR n. 416/2021, a seguito di istanze presentate antecedentemente all'approvazione della DGR n. 169/2026 di recepimento dell'Accordo, dovranno essere avviati e portati a conclusione entro il termine di efficacia delle presenti disposizioni transitorie, ossia sino alla definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori come

previsto dal punto 1, parte I dell'Accordo e dal successivo art. 6 del Decreto Legge n. 159/2025 e conseguente recepimento da parte di Regione Liguria.

Stante tuttavia il superamento delle disposizioni in materia previste dalla DGR n. 416/21 cessa l'obbligo di riconoscimento per l'avvio di nuove edizioni successive a quelle già riconosciute. Per la loro realizzazione si rinvia pertanto alle disposizioni di cui ai precedenti par. 3) e par. 4 punto a) del presente provvedimento.

e) Validità delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni e gli elenchi dei soggetti formatori accreditati predisposti ai sensi del presente provvedimento cesseranno la propria validità a seguito del recepimento dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori come previsto dal punto 1, parte I dell'Accordo e dal successivo art. 6 del Decreto Legge n. 159/2025. Contestualmente tutti i soggetti formatori destinatari della suddetta disposizione dovranno presentare una nuova istanza per l'inserimento all'interno di nuovi elenchi di soggetti formatori idonei, con modalità da definirsi in sede di recepimento del documento.

f) Cancellazione dagli elenchi

La cancellazione dagli elenchi dei soggetti formatori accreditati ai sensi del presente provvedimento viene disposta dal Servizio Ambiente e Salute, Sicurezza Chimica e dei Lavoratori di Regione Liguria in caso di revoca dell'accreditamento per la macrotipologia 3 "Formazione per tutto l'arco della vita" da parte del settore Formazione di Regione Liguria.